**Allegato A)**

Piano di revisione straordinaria

delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

**I – Introduzione generale**

**1. Il quadro normativo**

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it/).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l’amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell’articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo […] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L’articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell’articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

**2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima approvato dal consiglio, con deliberazione n. 21 del 24.07.2015. Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo.

**II – Le partecipazioni del comune**

**1. Le partecipazioni societarie**

Il comune partecipa al capitale delle seguenti società:

**1. Montagne Teramane e Ambiente S.p.A** è partecipata dal Comune con una quota del 2,50%.

La Società è stata costituita il 28 febbraio 2007.

La società garantisce i servizi pubblici locali di igiene urbana ad essa affidati dai Comuni, nonché la progettazione e costruzione delle opere connesse, per quanto di propria competenza:

a) gestire i servizi d’igiene dei Comuni soci, con assunzione diretta degli stessi in forme convenzionate e dei Comuni dell’A.T.O. Provinciale, così come previsto dal piano Regionale dei rifiuti di enti e ditte private attraverso Convenzioni d’ambito o di altre forme di legge;

b) la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

c) realizzare iniziative, progetti e investimenti connessi all’uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura, nonché la realizzazione d’interventi programmatori in materia d’agricoltura biologica comprese le attività vivaistiche e di forestazione secondo il progetto generale di sperimentazione del compost;

d) realizzare studi, progetti, investimenti in relazione all’organizzazione dei servizi di raccolta e riciclaggio di rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari plastica e suoi derivati, carte,

vetro e alluminio, olii minerali e vegetali;

e) attuare ogni iniziativa di competenza del D.L.9 settembre 1988, n.397, concernente disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

f) realizzare studi, progetti e iniziative, anche tramite soggetti privati, per il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani, finalizzato alla produzione di energia pulita,razionalizzazione e diminuzione dei consumi energetici, risanamento diti e bonifica discariche.

La società è guidata da un amministratore unico.

E’ stata costituita, da 21 comuni della provincia teramana, allo scopo di gestire “*in house*” il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

Risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b) – 15/1;

**vanta** un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2014** | **2013** |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.415.711,00 | 1.423.591,00 | 2.013.801,00 |

Il comune, come già precisato, è proprietario dello 2.50% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società in attesa della completa attuazione della normativa regionale in materia di servizio integrato dei Rifiuti, avviata con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) e con l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.

**2. Ruzzo Reti S.p.A.**

La società Ruzzo Reti S.p.A. è di proprietà del comune di Torricella Sicura al 2,27%.

La Società è stata costituita il 16/06/2003.

La società ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad uso civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l’amministrazione e gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio idrico integrato.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la proprietà di Ruzzo Reti S.p.A

Pur essendo la quota di partecipazione societaria non particolarmente significativa, in quanto pari al 2,27%, è in ogni caso utile l’analisi con ulteriori dati, considerato che trattasi di s.p.a. di gestione di servizi pubblici a rilevanza economica di dimensioni organizzative ed economico finanziarie rilevanti.

In sintesi, il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice fiscale società** | **Denominazione società** | **Anno di costituzione** | **% Quota di partecipazione** | **Attività svolta** |
| **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 00884890674 | MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente spa | 2007 | 2,50 | Costituzione e gestione associata impianti di Rifiuti Solidi Urbani |
| 01522960671 | RUZZO RETI SPA | 2003 | 2,27 | Gestione servizio idrico integrato |